INFORMATIVA SULLE UNIONI CIVILI PRESSO IL

COMUNE DI CHIETI

Con la legge n° 76 del 20 maggio 2016 è stato introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile. Dopo un primo periodo transitorio, l'11 febbraio 2017, sono stati emanati i decreti attuativi della Legge n.76/2016.

Persone dello stesso sesso, dunque, qualora lo desiderino, possono scegliere di **unirsi davanti allo Stato**. Ma come bisogna procedere per **costituire l'unione civile** e quali **documenti sono necessari**? Vi spieghiamo tutto in questa guida.

Unione civile, i documenti

Ogni coppia, formata da due persone maggiorenni e dello stesso sesso, può rivolgersi a qualsiasi Comune, indipendentemente da dove sia residente, per chiedere la cosiddetta **unione civile**. Chi vuole richiederla al Comune di CHIETI deve procedere in questo modo:

- presentare il modulo di richiesta di appuntamento, compilato e sottoscritto, all'Ufficiale di Stato Civile Uff. Demografici- COMUNE DI CHIETI tramite Mail :luisa.panara@comune.chieti.it e/o pec: protocollo @pec.comune.chieti.it
- allegare al modulo (<u>che trovate qui</u>) anche copia di entrambi i documenti di identità

Qualora uno dei due richiedenti non potesse recarsi presso la Casa Comunale, sarà necessario produrre una procura speciale in cui venga indicata una persona che sottoscriverà il verbale di richiesta costituzione unione civile davanti all'ufficiale di stato civile, per conto della persona non presente (uno o ambedue i richiedenti).

Consegnata tutta la documentazione richiesta, la coppia dovrà attendere di essere contattata dall'ufficio di stato civile per l'appuntamento, in modo da formalizzare la richiesta e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge tramite il processo verbale. Entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, su cui dovrà essere apposta una marca da bollo di 16 euro a carico dei richiedenti, verranno svolte tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

Unione civile, la scelta della data

Decorsi 30 giorni dalla redazione del processo verbale ed entro i successivi 180 giorni, **potrà essere costituita l'unione civile**. Per la scelta della **data della cerimonia** le parti indicheranno in accordo con il medesimo ufficio il giorno prescelto e l'ora della costituzione della unione civile (celebrazione). E' possibile costituire l'unione civile anche in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile; in questo caso i richiedenti avanzeranno domanda scritta con marca da bollo di euro 16.00 indicando il comune presso il quale si uniranno civilmente.

Alla celebrazione dovranno essere presenti **due testimoni**, **maggiorenni**, con documento di identità in corso di validità. La coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i propri cognomi. La parte col cognome diverso potrà essere anteposto o posposto al proprio. Il cognome scelto non comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale né di altro documento di identità.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell'unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.). In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.). Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.(art. 30 Legge 215/95). Una volta costituita l'Unione Civile non è necessario avere la medesima residenza anagrafica ma è possibile mantenere eventuali residenze diverse.

Chi può fare richiesta di unione civile

Possono fare richiesta di unione civile tutte quelle **coppie composte da persone maggiorenni dello stesso sesso, italiane o straniere, capaci di agire**. Nel caso di **cittadini stranieri** sarà necessario consegnare anche un nulla osta rilasciato dalla competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia (Consolato) dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 116 del c.c.). Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento della unione civile, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. Il documento deve contenere le generalità complete dell'interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Impedimenti alla costituzione unione civile

Quali sono le **cause che possono impedire l'unione civile:**- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile zio e nipote e zia e nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, **comporta la** nullità dell'unione civile.

APPROFONDIMENTI

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco , all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

- Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

- Diritti successori

Il comma 21 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

- Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all'estero:

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l'atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili.